



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 23 febbraio 2006

RIUNIONE C.A.F. GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2006 – INIZIO ORE 14,00 PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA

- 1) **Reclamo A.S. TRIBALCIO PICENA**
avverso decisioni merito gara Tribalcio Picena/S.S. Port Cafè del 25.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 74 del 3.1.2006) **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, disponendo la ripetizione della gara a fianco indicata.

- 2) “ **A.P. G. PAGANO**
avverso decisioni merito gara A.P. G. Pagano/A.C.D. San Pietro del 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 28 del 19.01.2006) **RESPINTO**

- 3) “ **Sig.ra BIANCHI TIZIANA**
avverso la reiezione della richiesta di annullamento del tesseramento del figlio minore Faelli Davide in favore della U.S. Fiorenzuola (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 13/D del 25.11.2006) **RESPINTO**

- 4) “ **Signori BRINI GIAN LUCA e GIOVANNA LASAGNI**
avverso la reiezione della richiesta di annullamento del tesseramento del figlio minore Riccardo Brini favore della Pol. Monte San Pietro (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 15/D del 15.12.2005) **RESPINTO**

5) Reclamo Sig. TALIGNANI GIORGIO

avverso la sanzione della squalifica fino al 30.04.2008 (Delibera del Giudice di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 24 del 18.01.2006)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S..

6) “ G.S. VIGOR CICOGNINI

avverso le sanzioni della squalifica fino 9.01.2007 al calciatore Pozzi Yuri e dell'ammenda di € 1.000,00 alla società (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 34 del 02.02.2006)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S..

7) “ A.S.C. CICCIANO

avverso le sanzioni rispettivamente dell'inibizione per mesi tre al sig. Gomiero Ginevro e dell'ammenda di € 1.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento del PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 03.02.2006)

RESPINTO